

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 122.

Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati";

Visto l'articolo 4, comma 1, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 6 maggio 2015, n. 52, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n. 52;

Visto l'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che dispone che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Vista la proposta presentata il 27 giugno 2015 dalla Commissione prevista dall'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 52 del 2015, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2015;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Collegi plurinominali

1. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto legislativo.

Art. 2.

Sezioni elettorali riguardanti più collegi plurinominali

1. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi plurinominali si intendono assegnate al collegio plurinominali nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

Art. 3.

Collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della legge 6 maggio 2015, n. 52, i collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e stabiliti in numero di otto, sono riportati nella Tabella B allegata al presente decreto legislativo.

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

BOSCHI, *Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO




Tabella A

Collegi plurinominali

REG	CODICE	Collegio plurinomiale	Composizione del collegio plurinomiale
1	101	Piemonte - 01	Territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara
1	102	Piemonte - 02	Territorio delle province di Biella e Vercelli; territorio del collegio uninominale di Ivrea della provincia di Torino
	103	Piemonte - 03	Territorio dei collegi uninominali di Venaria Reale, Rivarolo Canavese, Giaveno, Pinerolo della provincia di Torino
1	104	Piemonte - 04	Territorio dei collegi uninominali di Torino 3, Torino 7, Torino 8, Collegno della provincia di Torino
1	105	Piemonte - 05	Territorio dei collegi uninominali di Torino 1, Torino 2, Torino 4, Torino 5, Torino 6 della provincia di Torino
1	106	Piemonte - 06	Territorio dei collegi uninominali di Chivasso, Settimo Torinese, Moncalieri, Nichelino, Rivoli della provincia di Torino
1	107	Piemonte - 07	Territorio delle province di Asti e Alessandria
1	108	Piemonte - 08	Territorio della provincia di Cuneo
3	301	Lombardia - 01	Territorio delle province di Lecco e Sondrio
3	302	Lombardia - 02	Territorio della provincia di Como
3	303	Lombardia - 03	Territorio dei collegi uninominali di Bergamo, Albino, Ponte San Pietro, Zogno della provincia di Bergamo
3	304	Lombardia - 04	Territorio dei collegi uninominali di Rezzato, Desenzano del Garda, Lumezzane, Darfo Boario Terme della provincia di Brescia
3	305	Lombardia - 05	Territorio dei collegi uninominali di Varese, Luino, Sesto Calende, Gallarate della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Busto Arsizio della provincia di Varese ad esclusione del territorio dei comuni di Busto Arsizio e Castellanza; territorio dei comuni di Albizzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Malnate, Morazzone, Solbiate Arno, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore del collegio uninominale di Tradate della provincia di Varese
3	306	Lombardia - 06	Territorio dei comuni di Fagnano Olona, Olgiate Olona, Solbiate Olona del collegio uninominale di Tradate della provincia di Varese; territorio dei comuni di Busto Arsizio e Castellanza del collegio uninominale di Busto Arsizio della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Saronno, limitatamente ai comuni della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Desio della provincia di Monza e della Brianza; territorio dei collegi uninominali di Limbiate e Paderno Dugnano limitatamente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza
3	307	Lombardia - 07	Territorio dei collegi uninominali di Seregno, Monza e Vimercate della provincia di Monza e della Brianza; territorio dei collegi uninominali di Agrate Brianza e Cologno Monzese limitatamente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza
3	308	Lombardia - 08	Territorio dei collegi uninominali di Melzo e Sesto San Giovanni della provincia di Milano; territorio dei collegi uninominali di Paderno Dugnano, Agrate Brianza, Cologno Monzese limitatamente ai comuni della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, inclusi i territori dei comuni di Muggiò e Nova Milanese della provincia di Monza e della Brianza; territorio di comuni di Pioltello, Rodano e Settala del collegio uninominale di Pioltello della provincia di Milano
3	309	Lombardia - 09	Territorio dei collegi uninominali di Seriate, Costa Volpino, Treviglio e Dalmine della provincia di Bergamo
3	310	Lombardia - 10	Territorio dei collegi uninominali di Busto Garolfo, Legnano, Rho, Bollate della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di Limbiate limitatamente ai comuni della provincia di Milano
3	311	Lombardia - 11	Territorio dei collegi uninominali di Milano 1, Milano 2, Milano 3, Milano 6, Milano 7, Milano 11 della provincia di Milano



REG	CODICE	Collegio plurinomiale	Composizione del collegio plurinomiale
3	312	Lombardia - 12	Territorio dei collegi uninominali di Milano 4, Milano 5, Milano 8, Milano 9, Milano 10 della provincia di Milano
3	313	Lombardia - 13	Territorio dei collegi uninominali di Rozzano, Corsico, Abbiategrasso della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di San Giuliano Milanese della provincia di Milano ad esclusione del territorio del comune di San Colombano al Lambro; territorio del collegio uninominale di Pioltello della provincia di Milano ad esclusione del territorio dei comuni di Pioltello, Rodano e Settala
3	314	Lombardia - 14	Territorio dei collegi uninominali di Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Ghedi, Orzinuovi, Chiari della provincia di Brescia
3	315	Lombardia - 15	Territorio della provincia di Lodi; territorio del comune di San Colombano al Lambro del collegio uninominale di San Giuliano Milanese della provincia di Milano; territorio della provincia di Cremona ad esclusione del territorio del collegio uninominale di Cremona
3	316	Lombardia - 16	Territorio della provincia di Mantova; territorio del collegio uninominale di Cremona della provincia di Cremona
3	317	Lombardia - 17	Territorio della provincia di Pavia
5	501	Veneto - 01	Territorio della provincia di Belluno; territorio dei collegi uninominali di Vittorio Veneto e di Conegliano della provincia di Treviso; territorio dei comuni di Arcade e Pederobba del collegio uninominale di Montebelluna della provincia di Treviso; territorio del comune di Segusino del collegio uninominale di Feltre nella provincia di Treviso
5	502	Veneto - 02	Territorio dei collegi uninominali di Vicenza, Bassano del Grappa, Dueville, Thiene, Schio della provincia di Vicenza
5	503	Veneto - 03	Territorio del collegio uninominale di Montebelluna della provincia di Treviso esclusi i comuni di Arcade e di Pederobba; territorio dei collegi uninominali di Castelfranco Veneto, Treviso, Oderzo della provincia di Treviso
5	504	Veneto - 04	Territorio dei collegi uninominali di Verona est, Verona ovest, Bussolengo e San Martino Buon Albergo della provincia di Verona
5	505	Veneto - 05	Territorio dei collegi uninominali di San Giovanni Lupatoto e Villafranca di Verona della provincia di Verona; territorio del collegio uninominale di Legnago limitatamente ai comuni della provincia di Verona; territorio del collegio uninominale di Arzignano della provincia di Vicenza
5	506	Veneto - 06	Territorio dei collegi uninominali di Padova - centro storico, Padova - Selvazzano Dentro, Albignasego, Cittadella e Vigonza della provincia di Padova
5	507	Veneto - 07	Territorio dei collegi uninominali di Portogruaro, Venezia-San Marco, Venezia - Mestre, Venezia - Mira, Venezia - San Donà di Piave, Mirano della provincia di Venezia
5	508	Veneto - 08	Territorio della provincia di Rovigo; territorio dei collegi uninominali di Este e Piove di Sacco della provincia di Padova; territorio del collegio uninominale di Chioggia della provincia di Venezia
6	601	Friuli - Venezia Giulia - 01	Territorio della provincia di Pordenone; territorio della provincia di Udine ad esclusione del territorio dei comuni di Chiusaforte, Resia, Malborghetto Valbruna e Tarvisio del collegio uninominale di Gemona del Friuli, del territorio dei comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Moimacco, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana e Torreano del collegio uninominale di Cividale del Friuli, del territorio dei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone del collegio uninominale di Codroipo e del territorio del collegio uninominale di Cervignano del Friuli
6	602	Friuli - Venezia Giulia - 02	Territorio delle province di Trieste e di Gorizia; territorio dei comuni di Chiusaforte, Resia, Malborghetto Valbruna e Tarvisio del collegio uninominale di Gemona del Friuli della provincia di Udine; territorio dei comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Moimacco, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana e Torreano del collegio uninominale di Cividale del Friuli della provincia di Udine; territorio dei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone del collegio uninominale di Codroipo della provincia di Udine; territorio del collegio uninominale di Cervignano del Friuli della provincia di Udine.



REG	CODICE	Collegio plurinomiale	Composizione del collegio plurinomiale
7	701	Liguria - 01	Territorio della province di Imperia e Savona
7	702	Liguria - 02	Territorio della provincia di Genova ad esclusione dei territori dei collegi uninominali di Chiavari e Rapallo e dei territori dei comuni di Campomorone e Ceranesi del collegio uninominale di Genova Campomorone
7	703	Liguria - 03	Territorio della provincia di La Spezia; territorio dei collegi uninominali di Chiavari e Rapallo della provincia di Genova; territorio dei comuni di Campomorone e Ceranesi del collegio uninominale di Genova Campomorone della provincia di Genova
8	801	Emilia - Romagna - 01	Territorio delle province di Piacenza e Parma
8	802	Emilia - Romagna - 02	Territorio della provincia di Reggio nell'Emilia
8	803	Emilia - Romagna - 03	Territorio della provincia di Modena
8	804	Emilia - Romagna - 04	Territorio dei collegi uninominali di Bologna-Borgo Panigale, Bologna-Mazzini, Bologna-Pianoro, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno della provincia di Bologna
8	805	Emilia - Romagna - 05	Territorio dei collegi uninominali di San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena e Imola della provincia di Bologna; territorio del collegio uninominale di Faenza della provincia di Ravenna
8	806	Emilia - Romagna - 06	Territorio della provincia di Ferrara; territorio della provincia di Ravenna ad esclusione del territorio del collegio uninominale di Faenza
8	807	Emilia - Romagna - 07	Territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini
9	901	Toscana - 01	Territorio delle province di Massa-Carrara e Lucca
9	902	Toscana - 02	Territorio delle province di Pistoia e Prato
9	903	Toscana - 03	Territorio dei collegi uninominali di Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3 della provincia di Firenze; territorio del comune di Firenze all'interno del collegio uninominale di Firenze-Pontassieve della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio del collegio uninominale di Sesto Fiorentino della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Signa del collegio uninominale di Scandicci della provincia di Firenze
9	904	Toscana - 04	Territorio dei collegi uninominali di Bagno a Ripoli e Empoli della provincia di Firenze; territorio del collegio uninominale di Firenze Pontassieve della provincia di Firenze ad esclusione della parte del comune di Firenze al suo interno; territorio dei comuni di Vinci, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite del collegio uninominale di Scandicci della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano e Vaglia del collegio uninominale di Sesto Fiorentino della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini del collegio uninominale di Montevarchi della provincia di Arezzo; territorio del comune di Castiglion Fibocchi del collegio uninominale di Arezzo della provincia di Arezzo; territorio dei comuni di Castelfranco di Sotto, San Miniato e Santa Croce sull'Arno del collegio uninominale di Cascina della provincia di Pisa
9	905	Toscana - 05	Territorio della provincia di Livorno; territorio della provincia di Pisa ad esclusione dei comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato e Castelfranco di Sotto del Collegio uninominale di Cascina
9	906	Toscana - 06	Territorio delle province di Grosseto e Siena; territorio della provincia di Arezzo ad esclusione del territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini del collegio uninominale di Montevarchi e del territorio del comune di Castiglion Fibocchi del collegio uninominale di Arezzo
10	1001	Umbria - 01	Territorio delle province di Perugia e Terni
11	1101	Marche - 01	Territorio della provincia di Pesaro e Urbino; territorio dei comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti e Trecastelli del collegio uninominale di Senigallia della provincia di Ancona; territorio del comune di Arcevia del collegio uninominale di Jesi della provincia di Ancona



REG	CODICE	Collegio plurinomiale	Composizione del collegio plurinomiale
11	1102	Marche - 02	Territorio della provincia di Ancona, ad esclusione dei comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti e Trecastelli del collegio uninominale di Senigallia e del territorio del comune di Arcevia del collegio uninominale di Jesi; territorio della provincia di Macerata, ad esclusione del collegio uninominale di Civitanova Marche
11	1103	Marche - 03	Territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo; territorio del collegio uninominale di Civitanova Marche escluso il territorio del comune di Loreto della provincia di Ancona
12	1201	Lazio - 01	Territorio delle province di Viterbo e Rieti; territorio dei comuni di Filacciano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste del collegio uninominale di Monterotondo della provincia di Roma; territorio del comune di Nerola del collegio uninominale di Guidonia Montecelio della provincia di Roma
12	1202	Lazio - 02	Territorio dei collegi uninominali di Civitavecchia e Tivoli della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale di Monterotondo della provincia di Roma ad esclusione del territorio dei comuni di Filacciano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste; territorio del collegio uninominale di Guidonia Montecelio della provincia di Roma ad eccezione del territorio del comune di Nerola; territorio del comune di Fiumicino del collegio uninominale di Roma-Fiumicino della provincia di Roma
12	1203	Lazio - 03	Territorio dei collegi uninominali di Roma-zona Sub. Gianicolense, Roma-Gianicolense, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle, Roma-Della Vittoria della provincia di Roma
12	1204	Lazio - 04	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Centro, Roma-Trieste, Roma-Val Melaina, Roma-Monte Sacro, Roma-Pietralata, Roma-Prenestino-Labicano, Roma-Collatino della provincia di Roma
12	1205	Lazio - 05	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Torre Angela, Roma-Prenestino-Centocelle, Roma-Tuscolano, Roma-Don Bosco della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale di Roma-Ciampino della provincia di Roma ad esclusione del territorio del comune di Ciampino
12	1206	Lazio - 06	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Ostiense, Roma-Lido di Ostia e Roma-Portuense della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale Roma-Fiumicino della provincia di Roma ad esclusione del comune di Fiumicino
12	1207	Lazio - 07	Territorio dei collegi uninominali di Colferro, Marino, Velletri, Pomezia della provincia di Roma; territorio del comune di Ciampino del collegio uninominale di Roma-Ciampino della provincia di Roma
12	1208	Lazio - 08	Territorio della provincia di Frosinone
12	1209	Lazio - 09	Territorio della provincia di Latina
13	1301	Abruzzo - 01	Territorio delle province di L'Aquila e Teramo
13	1302	Abruzzo - 02	Territorio delle province di Chieti e Pescara
14	1401	Molise - 01	Territorio delle province di Campobasso e Isernia
15	1501	Campania - 01	Territorio dei collegi uninominali di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua della provincia di Caserta
15	1502	Campania - 02	Territorio della provincia di Benevento; territorio della provincia di Avellino ad esclusione del territorio dei comuni di Avella, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Sperone, Taurano del collegio uninominale di Atripalda
15	1503	Campania - 03	Territorio dei collegi uninominali di Maddaloni, Aversa e Casal di Principe della provincia di Caserta; Territorio dei comuni di Caivano, Crispano e Frattaminore del collegio uninominale di Acerra della provincia di Napoli
15	1504	Campania - 04	Territorio dei collegi uninominali di Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Arzano, Casoria della provincia di Napoli; territorio dei comuni di Afragola e Cardito del collegio uninominale di Afragola della provincia di Napoli



REG	CODICE	Collegio plurinomiale	Composizione del collegio plurinomiale
15	1505	Campania - 05	Territorio dei collegi uninominali di Pomigliano d'Arco, Nola, San Giuseppe Vesuviano della provincia di Napoli; territorio dei comuni di Acerra e Brusciano del collegio uninominale di Acerra della provincia di Napoli; territorio del comune di Casalnuovo di Napoli del collegio uninominale di Afragola della provincia di Napoli; territorio del comune di Poggioreale del collegio uninominale di Torre Annunziata della provincia di Napoli; territorio del comune di Pollena Trocchia del collegio uninominale San Giorgio a Cremano della provincia di Napoli; territorio dei comuni Avella, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Sperone, Taurano del collegio uninominale di Atripalda della provincia di Avellino
15	1506	Campania - 06	Territorio dei collegi uninominali di Napoli-Pianura, Napoli-Arenella, Napoli-San Lorenzo, Napoli-San Carlo Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli della provincia di Napoli
15	1507	Campania - 07	Territorio dei collegi uninominali di Napoli-Ischia, Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Pozzuoli della provincia di Napoli
15	1508	Campania - 08	Territorio dei collegi uninominali di Gragnano, Castellammare di Stabia, Torre del Greco e Portici della provincia di Napoli; territorio del collegio di Torre Annunziata della provincia di Napoli ad esclusione del territorio del comune di Poggioreale; territorio del collegio di San Giorgio a Cremano della provincia di Napoli ad esclusione del territorio del comune di Pollena Trocchia
15	1509	Campania - 09	Territorio dei collegi uninominali di Salerno centro, Salerno-Mercato San Severino, Cava de' Tirreni, Scafati, Nocera Inferiore della provincia di Salerno
15	1510	Campania - 10	Territorio dei collegi uninominali di Battipaglia, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania della provincia di Salerno
16	1601	Puglia - 01	Territorio della provincia di Foggia
16	1602	Puglia - 02	Territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani; territorio del comune di Molfetta del collegio uninominale di Molfetta nella provincia di Bari territorio del comune di Corato del collegio uninominale di Trani nella provincia di Bari
16	1603	Puglia - 03	Territorio dei collegi uninominali di Bari-San Paolo Stanic, Bari-Libertà Marconi e Modugno della provincia di Bari; territorio del comune di Bari del collegio uninominale di Bari-Mola di Bari in provincia di Bari; territorio dei comuni di Bitonto e Palo del Colle del collegio uninominale di Bitonto della provincia di Bari; territorio dei comuni di Casamassima, Cellamare, Capurso, Noicattaro e Triggiano, del collegio uninominale di Triggiano della provincia di Bari; territorio del comune di Rutigliano del collegio uninominale di Putignano nella provincia di Bari
16	1604	Puglia - 04	Territorio del collegio uninominale di Altamura della provincia di Bari; territorio del collegio uninominale di Monopoli, limitatamente ai comuni della provincia di Bari; territorio del collegio uninominale di Putignano della provincia di Bari, ad esclusione del territorio del comune di Rutigliano; territorio del comune di Ruvo di Puglia del collegio uninominale di Trani nella provincia di Bari; territorio del comune di Mola di Bari del collegio uninominale di Bari-Mola di Bari in provincia di Bari; territorio dei comuni di Giovinazzo e Terlizzi del collegio uninominale di Bitonto della provincia di Bari; territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Sammichele di Bari e Turi del collegio uninominale di Triggiano della provincia di Bari
16	1605	Puglia - 05	Territorio della provincia di Taranto
16	1606	Puglia - 06	Territorio della provincia di Brindisi; territorio del collegio uninominale di Squinzano della provincia di Lecce
16	1607	Puglia - 07	Territorio della provincia di Lecce ad esclusione del collegio uninominale di Squinzano
17	1701	Basilicata - 01	Territorio delle province di Potenza e Matera
18	1801	Calabria - 01	Territorio della provincia di Cosenza
18	1802	Calabria - 02	Territorio delle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone
18	1803	Calabria - 03	Territorio della provincia di Reggio di Calabria



REG	CODICE	Collegio plurinominale	Composizione del collegio plurinominale
19	1901	Sicilia - 01	Territorio dei collegi uninominali di Palermo-Resuttana, Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli della provincia di Palermo; territorio del comune di Palermo all'interno del collegio uninominale di Palermo-Capaci della provincia di Palermo
19	1902	Sicilia - 02	Territorio della provincia di Trapani; territorio dei comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto del collegio uninominale di Alcamo nella provincia di Palermo; territorio del comune di Terrasini del collegio uninominale di Partinico della provincia di Palermo
19	1903	Sicilia - 03	Territorio dei collegi uninominali di Bagheria, Termini Imerese e Cefalù della provincia di Palermo; territorio del collegio uninominale di Palermo-Capaci della provincia di Palermo ad esclusione della parte del comune di Palermo al suo interno; territorio del collegio uninominale di Partinico della provincia di Palermo, ad esclusione del territorio del comune di Terrasini
19	1904	Sicilia - 04	Territorio della provincia di Messina
19	1905	Sicilia - 05	Territorio della provincia di Agrigento
19	1906	Sicilia - 06	Territorio delle province di Caltanissetta ed Enna
19	1907	Sicilia - 07	Territorio dei collegi uninominali di Giarre, Acireale, Paternò, Caltagirone della provincia di Catania; territorio del collegio uninominale di Vittoria limitatamente ai comuni della provincia di Catania
19	1908	Sicilia - 08	Territorio dei collegi uninominali di Gravina di Catania, Catania-Picanello, Catania-Cardinale e Catania-Misterbianco della provincia di Catania; territorio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte del collegio uninominale di Augusta della provincia di Siracusa
19	1909	Sicilia - 09	Territorio della provincia di Ragusa; territorio della provincia di Siracusa ad esclusione del territorio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte del collegio uninominale di Augusta
20	2001	Sardegna - 01	Territorio delle province di Sassari e Olbia-Tempio
20	2002	Sardegna - 02	Territorio delle province di Nuoro, Oristano, Ogliastra, Medio Campidano; territorio dei comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo del collegio uninominale di Tortolì nella provincia di Cagliari; territorio dei comuni di Ballao, Gesico, Guasila, Mandas, Samatzai del collegio uninominale di Serramanna nella provincia di Cagliari
20	2003	Sardegna - 03	Territorio della provincia di Carbonia-Iglesias; territorio della provincia di Cagliari ad esclusione del territorio dei comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo del collegio uninominale di Tortolì e del territorio dei comuni di Ballao, Gesico, Guasila, Mandas, Samatzai del collegio uninominale di Serramanna



Tabella B
Collegi uninominali Trentino-Alto Adige/Südtirol

REG	CODICE	Collegio uninominale	Composizione dei collegi uninominali
4	401	Trentino-Alto Adige/Südtirol - 01	Bolzano Laives
4	402	Trentino-Alto Adige/Südtirol - 02	Aldino Andriano Anterivo Appiano sulla Strada del Vino Badia Barbiano Bronzolo Caldaro sulla Strada del Vino Castelrotto Cornedo all'Isarco Cortaccia sulla Strada del Vino Cortina sulla Strada del Vino Corvara in Badia Egna Fiè allo Sciliar Magrè sulla Strada del Vino Marebbe Meltina Montagna Nova Levante Nova Ponente Ora Ortisei Renon Salorno San Genesio Atesino San Martino in Badia Santa Cristina Valgardena Sarentino Selva di Valgardena Terlano Termeno sulla Strada del Vino Tires Trodena nel parco naturale Vadena La Valle
4	403	Trentino-Alto Adige/Südtirol - 03	Avelengo Caines Castelbello-Ciardes Cermes Curon Venosta Gargazzone Glorenza Laces Lagundo Lana Lasa Lauregno Malles Venosta Marlengo Martello Merano Moso in Passiria Nalles Naturno Parcines Plaus Postal Prato allo Stelvio Provés Rifiano San Leonardo in Passiria



REG	CODICE	Collegio uninominale	Composizione dei collegi uninominali
			San Martino in Passiria San Pancrazio Scena Senales Silandro Sluderno Stelvio Tesimo Tirolo Tubre Ultimo Verano Senale-San Felice
4	404	Trentino-Alto Adige/Südtirol – 04	Braies Brennero Bressanone Brunico Campo di Trens Campo Tures Chienes Chiusa Dobbiaco Falzes Fortezza Funes Gais Laion Luson Monguelfo-Tesido Naz-Sciaves Perca Ponte Gardena Predoi Racines Rasun Anterselva Rio di Pusteria Rodengo San Candido San Lorenzo di Sebato Selva dei Molini Sesto Terento Valdaora Val di Vizze Valle Aurina Valle di Casies Vandoies Varna Villabassa Villandro Vipiteno Velturmo
4	405	Trentino-Alto Adige/Südtirol – 05	Aldeno Calavino Cavedine Cimone Garniga Terme Lasino Padergnone Terlago Trento Vezzano
4	406	Trentino-Alto Adige/Südtirol – 06	Ala Arco Avio Besenello Brentonico Calliano



REG	CODICE	Collegio uninominale	Composizione dei collegi uninominali
			Drena Dro Folgaria Isera Lavarone Ledro Luserna/Lusern Mori Nago-Torbole Nogaredo Nomi Ronzo-Chienis Pomarolo Riva del Garda Rovereto Tenno Terragnolo Trambileno Vallarsa Villa Lagarina Volano
4	407	Trentino-Alto Adige/Südtirol – 07	Amblar Andalo Bleggio Superiore Bocenago Bolbeno Bondo Bondone Breguzzo Bresimo Brez Brione Caderzone Terme Cagnò Caldes Campodenno Carisolo Castel Condino Castelfondo Cavareno Cavedago Cavizzana Cimego Cis Cles Comano Terme Cloz Commezzadura Condino Croviana Cunevo Dambel Darè Denno Dimaro Don Faedo Fai della Paganella Fiavé Flavon Fondo Giustino Lardaro Lavis Livo Malè Malosco Massimeno



REG	CODICE	Collegio uninominale	Composizione dei collegi uninominali
			Mezzana Mezzocorona Mezzolombardo Molveno Monclassico Montagne Nanno Nave San Rocco Ossana Peio Pellizzano Pelugo Pieve di Bono Pinzolo Predaia Preore Prezzo Rabbi Ragoli Revò Romallo Romeno Roncone Ronzone Roveré della Luna Ruffré Mendola Rumo San Lorenzo Dorsino San Michele all'Adige Sanzeno Sarnonico Sfruz Spiazzo Spormaggiore Sporminore Stenico Storo Strembo Tassullo Terres Terzolas Tione di Trento Ton Tuenno Valdaone Vermiglio Vigo Rendena Villa Rendena Zambana Zuclò
4	408	Trentino-Alto Adige/Südtirol – 08	Albiano Baselga di Piné Bedollo Bieno Borgo Valsugana Bosentino Calceranica al Lago Caldonazzo Campitello di Fassa/Ciampedel Canal San Bovo Canazei/Cianacei Capriana Carano Carzano Castello-Molina di Fiemme Castello Tesino Castelnuovo Cavalese



REG	CODICE	Collegio uninominale	Composizione dei collegi uninominali
			Cembra Centa San Nicolò Cinte Tesino Civezzano Daiano Faver Fiera di Primiero Fierozzo/Vlarötz Fornace Frassilongo Givo Grauno Grigno Grumes Imer Ivano-Fracena Levico Terme Lisignago Lona-Lases Mazzin/Mazin Mezzano Moena/Moena Novaledo Ospedaletto Palù del Fersina/Palai en Bersntol Panchià Pergine Valsugana Pieve Tesino Pozza di Fassa/Poza Predazzo Roncegno Terme Ronchi Valsugana Sagron Mis Samone Sant'Orsola Terme Scurelle Segonzano Siror Soraga/Soraga Sover Spera Strigno Telve Telve di Sopra Tenna Tesero Tonadico Torcegno Transacqua Valda Valfloriana Varena Vattaro Vignola-Falesina Vigo di Fassa Vigolo Vattaro Villa Agnedo Ziano di Fiemme



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2015, n. 105.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali;

b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 56 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominali corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini;

nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia:

e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale di cui alla lettera c), il territorio del collegio può essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito all'estensione territoriale della provincia;

f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.»

— Si riporta la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1957, n. 139, S.O., come sostituita dalla legge 6 maggio 2015, n. 52:

«Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361


Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

Tabella A
(art. 1, comma 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizione	Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1) Piemonte	Torino
2) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Aosta
3) Lombardia	Milano
4) Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento
5) Veneto	Venezia
6) Friuli Venezia Giulia	Trieste
7) Liguria	Genova
8) Emilia-Romagna	Bologna
9) Toscana	Firenze
10) Umbria	Perugia
11) Marche	Ancona
12) Lazio	Roma
13) Abruzzo	L'Aquila
14) Molise	Campobasso
15) Campania	Napoli
16) Puglia	Bari
17) Basilicata	Potenza
18) Calabria	Catanzaro
19) Sicilia	Palermo
20) Sardegna	Cagliari ».



— Il testo dell'art. 2, comma 2, capoverso 1-*bis* della legge 6 maggio 2015, n. 52 è riportato in nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1993, n. 183, è riportato in nota all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 della citata legge 6 maggio 2015, n. 52:

«2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, capoverso 1-*bis* della citata legge 6 maggio 2015, n. 52:

«2. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*bis*. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".»

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277:

«Art. 7. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro

interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.»

15G00142

